

ECM Evoluzione Continua Ma...

A cura di inf. Frigerio Daniela, consigliere e responsabile della commissione formazione IPASVI Como

Alla nostra segreteria pervengono numerose richieste di chiarimento in merito all'accREDITamento ECM in quanto il sistema è in continua evoluzione, quindi vogliamo chiarire con voi quelle che ad oggi sono le indicazioni certe e portarvi a conoscenza anche delle discussioni che sono sul tavolo della Commissione nazionale ECM.

Quanti crediti ECM?

Questi i numeri dei crediti dalla nascita dell' ECM ad oggi:

QUINQUENNIO SPERIMENTALE ANNI 2002 – 2006

La Commissione Nazionale ECM ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; in questa fase dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti.

| ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
|--|---------|---|---------|
| 2002 | 10 | 5 | 20 |
| 2003 | 20 | 10 | 40 |
| 2004 | 30 | 15 | 60 |
| 2005 | 30 | 15 | 60 |
| 2006 | 30 | 15 | 60 |
| Totale crediti quinquennio 2002 - 2006 | | 120 CREDITI NEI 5 ANNI DAL 2002 AL 2006 | |

ANNO 2007

Per l'anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti fino a raggiungere l'intero debito formativo di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007.

I crediti già acquisiti in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l'anno 2007.

| | | | |
|------------------------------------|----|---|----|
| 2007 | 30 | 15 | 60 |
| Totale crediti periodo 2002 - 2007 | | 150 CREDITI NEI 6 ANNI DAL 2002 AL 2007 | |

In data **1 agosto 2007** è stato siglato l'accordo Stato Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve

acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008 - 2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti all'anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008 - 2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008 - 2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a **60** potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007. In data **5 novembre 2009** è stato siglato l'Accordo Stato Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008 - 2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno.

TRIENNIO 2008 – 2010

| ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
|--------|---------|---|---------|
| 2008 | 50* | 25 | 75 |
| 2009 | 50* | 25 | 75 |
| 2010 | 50* | 25 | 75 |
| TOTALE | | 150 CREDITI NEI 3 ANNI DAL 2008 AL 2010 | |

(*) La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad un massimo di 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti acquisendo così per il triennio 2008/2010 n. 90 crediti formativi.

TRIENNIO 2011 – 2013

Accordo Stato regioni 19 aprile 2012 ECM – (Il testo integrale del documento può essere consultato alla pagina: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf). Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75.

| ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
|------|---------|--------|---------|
| 2011 | 50 (*) | 25 | 75 |
| 2012 | 50 (*) | 25 | 75 |
| 2013 | 50 (*) | 25 | 75 |

(*) La Commissione Nazionale ha previsto la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio precedente 2008/2010 per i professionisti che hanno ottemperato al debito formativo (90 o 150 c.f.) acquisendo così per il triennio 2011/2013 n. 105 crediti formativi.



È possibile raggiungere i crediti attraverso:

1. formazione residenziale;
2. convegni e congressi;
3. formazione residenziale interattiva;
4. corsi FAD (formazione a distanza): la Commissione nazionale ha stabilito, per i soli infermieri, il limite del 60% (90 su 150) dell'acquisizione dei crediti in modalità Formazione a distanza;
5. formazione sul campo incluse partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e a gruppi di miglioramento;
6. audit clinico/ assistenziale;
7. autoapprendimento (pubblicazioni scientifiche);
8. docenza e tutoring: 4 crediti/ mese da questo triennio (prima 3,5 crediti/mese).

Limitazioni:

- con la modalità 2, 4, 7 non si possono superare il 60 % dei crediti complessivi;
- con la modalità 7 non si possono superare il 10% del totale;
- con la modalità 8 non si possono superare il 50% dei crediti;
- formazione all'estero (UE, USA, Canada) viene attribuito il 50 % del valore locale.

Esonero:

Attualmente la normativa prevede le seguenti motivazioni per l'esonero:

- frequenza di corsi 'post-base': sono esonerati tutti coloro che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.

135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

- Gravidanza: l'esonero è relativo all'anno in cui il professionista usufruisce della legge sulla tutela della maternità (legge 30/12/1971 n. 1204); se la maternità ricade a cavallo di due anni, l'esonero è valido per l'anno in cui cade il periodo più lungo.
- Servizio Militare: esonero per tutto il periodo (Legge 24/12/1986 n. 958).
- Gli operatori sanitari che operano all'estero non hanno obbligo di acquisizione di crediti ECM in Italia.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all'esonero dall'obbligo della frequenza dei corsi ECM.

Sempre in merito alle esenzioni: tratto dall' intervista al Presidente di CoGeA.P.S. dott. Sergio Bovenga http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_311_2_L-Anagrafe-dei-crediti-ECM.html

"Alcune delle criticità che sono emerse sono in realtà aspetti da tempo presenti, ma la cui soluzione forse oggi non è più rinviabile.

Tra queste criticità citerei la necessità di precisare meglio la questione dei professionisti iscritti ad una professione sanitaria (Ordine, Collegio o Associazione), ma che non esercita più la professione o, addirittura, non l'ha mai esercitata (ad esempio un chimico che esercita la professione al docente) al fine di identificare la sua posizione nei confronti dell'obbligo ECM".

Per i nuovi iscritti:

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all'Albo professionale decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo stesso. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Quale futuro?

I nostri crediti verranno gestiti dal Co.ge.A.P.S (Consorzio gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie); questo consorzio avrà il compito di gestire l'anagrafica di tutti i professionisti sanitari accreditati ECM; i provider faranno pervenire direttamente all'agenzia i dati relativi ai crediti acquisiti dal singolo professionista.



Al sistema potranno accedere gli Ordini e Collegi Professionali che avranno compiti di:

- ATTESTAZIONE (elenco dei corsi a cui il singolo professionista avrà partecipato);
- CERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA (qualora il professionista abbia raggiunto il numero di crediti stabiliti dalla norma).

SANZIONE: la norma stabilisce che il Collegio dovrà sanzionare il professionista inadempiente con sanzioni disciplinari, ma ad oggi l'agenzia nazionale ECM non ha ancora definito se e quali interventi verranno adottati. Sembra che l'intenzione sia quella di intervenire con sistemi incentivanti nei confronti di chi avrà assolto al debito formativo.

Dall'intervista alla dott.ssa Maria Linetti - Segretario e responsabile supporto amministrativo gestionale Commissione ECM.

http://www.forumecm.it/Focus-On/a_298_352_1_Una-qualit--a-tutto-fondo.html

"La Commissione ha aperto un tavolo di valutazione e di acquisizione di elementi per definire le sanzioni, ma speriamo che tali sanzioni saranno poi utilizzate,

dagli Ordini e dai Collegi, solo in casi estremi nei confronti dei rispettivi iscritti che non avranno acquisito i crediti formativi previsti. Ma questo è un parametro, per così dire critico, in un Sistema che si deve fondare e si può fondare sotto il profilo etico e deontologico. L'aggiornamento non deve essere solo sanzionato, ma deve essere spinto soprattutto nei confronti dei Professionisti che non possono sottrarsene se ambiscono a fare bene il proprio lavoro e soprattutto se vogliono lavorare in un Sistema articolato e organizzato come il Servizio Sanitario Nazionale".

È inoltre in fase di studio la possibilità di una valutazione qualitativa dei crediti acquisiti che dovrebbero essere in linea con la specificità professionale che renderebbe possibile l'acquisizione di meno crediti e la realizzazione di un proprio Dossier formativo personale... ma di questo vi aggiorneremo nelle prossime puntate.

Chi volesse ulteriori informazioni può consultare i siti:

www.salute.gov.it

www.forumecm.it

www.ipasvi.it

DALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO ECM –fase registrazione dati

Come previsto dalla nuova normativa ECM, sarà compito di Ordini e Collegi, attraverso le proprie Federazioni Nazionali, la comunicazione al CO.GE..A.P.S. della banca dati dei propri iscritti. Al fine di agevolare tale procedura, che prevederà da parte di Ordini e Collegi, a conclusione del triennio 2011/2013 la stampa delle certificazioni ECM, si chiede a tutti gli iscritti che hanno modificato i propri dati anagrafici (nome/cognome/codice fiscale) di voler verificare, DALLA PROPRIA TESSERA DI ISCRIZIONE o direttamente in segreteria, di avere provveduto alla comunicazione, in particolare del dato "codice fiscale". Quest'ultimo infatti, sarà l'aggancio che permetterà la riunificazione della situazione creditizia acquisita dal professionista, attraverso la rendicontazione delle partecipazioni inviate al Consorzio da tutti i Provider. Altro campo obbligatorio che ci viene richiesto, è la situazione lavorativa. In questo caso chiediamo agli iscritti la **SOLA** comunicazione di inizio/fine dell'attività libero professionale; per chi svolge libera professione, è prevista una maggiore flessibilità nell'acquisizione dei crediti.

Chiediamo pertanto a tutti gli iscritti, la puntuale comunicazione al Collegio dei dati sopra indicati, al fine di poter arrivare al momento della stampa delle certificazioni, che sarà indicativamente prevista per giugno 2014, con i dati aggiornati, altrimenti non sarà consentita, fino alla "bonifica" dei dati stessi, la stampa del certificato.

Ricordiamo infine l'importanza nonché l'obbligo di sottoscrivere la PEC, in quanto è ipotizzabile che sarà lo strumento con il quale verranno inviati i certificati triennali, ove richiesti.

La comunicazione di modifiche dati e apertura/chiusura p.iva, **DEVE** avvenire in forma scritta, a mezzo:

- pec como@ipasvi.legalmail.it
- fax 031/262538

Per richiedere la pec, stampare dal sito www.ipasvicomo.it il modulo di sottoscrizione ed inviarlo in segreteria firmato (n. 3 firme) unitamente alla fotocopia della carta di identità avanti e retro in corso di validità. La spedizione potrà avvenire:

- fax 031/262538
- mail info@ipasvicomo.it

Ricordiamo inoltre a tutti i liberi professionisti iscritti all'ENPAPI, di voler comunicare con una delle modalità sopra descritte, il proprio indirizzo pec, che la Cassa fornisce gratuitamente a tutti gli associati 

